COSTRUZIONE DELLE NUOVE SEDI DEL CONVITTO NAZIONALE FEMMINILE DI ROMA E DEL CONVITTO MASCHILE «NICOLO' TOMMASEO» DI ZARA

Art. 5

Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad approvare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SERENA - DI REVEL - BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione delle nuove sedi del Convitto nazionale femminile di Roma e del Convitto maschile «Nicolo' Tommaseo» di Zara
Estremi	Legge 23 novembre 1939, n. 1912
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-delle-nuove-sedi-del-convitto-nazionale-femminile-di-roma/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it